



Art. 1 punto a) Spostamenti

E' consentito:  
⇒

- Solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 1 punto 1.1 Spostamenti

In aggiunta a quanto disposto dall'art. 1 punto a) del DPCM, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani.

Art. 1 punto z) Attività commerciali al dettaglio

- Sono sospese le attività commerciali ⇒ al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'Allegato 1

Art. 1 punto 1.2 Commercio al dettaglio

In aggiunta alle disposizioni inerenti le attività di commercio al dettaglio di cui all'art. 1 punto z) del DPCM,

A) il commercio al dettaglio di:

- Articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Libri
- Fiori e piante

è consentito esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati, fatto salvo la consegna a domicilio (punto H) ed il commercio via internet (punto I).

Punto H: è consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, quando l'attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di

	<p>legittimazione aggiuntivo.</p> <p><u>Punto I:</u> è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.</p> <p>C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,</li> <li>● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,</li> <li>● articoli per l'illuminazione,</li> <li>● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,</li> <li>● apparecchiature fotografiche e relativi accessori</li> </ul> <p>è vietata nei giorni festivi e prefestivi. (quindi è consentita dal lunedì al venerdì)</p>
<p>Art. 1 punto aa) <u>Attività di ristorazione</u></p> <p>- Sono sospese le attività dei servizi di ⇒ ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.</p>	<p>Art. 1 punto 1.3) <u>Attività di somministrazione di alimenti e bevande</u></p> <p>- Sono consentite le sole attività di ristorazione di alimenti e bevande (ivi comprese quelle artigianali quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere), con consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto.</p>
<p>Art. 1 punto cc) <u>Attività dei servizi alla persona</u></p> <p>- Sono sospese le attività di ⇒ parrucchiere, barbiere, estetista.</p> <p>- Sono autorizzate le attività di cui all'Allegato 2</p> <p>96.01.00 <u>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</u> 96.01.10 <u>Attività delle lavanderie industriali</u> 96.01.20 <u>Altre lavanderie, tintorie</u></p>	<p>Art. 1 punto 1.4) <u>Altre attività economiche</u></p> <p>- Sono sospese le attività di parrucchiere, barbiere, estetista.</p> <p>- Sono autorizzate le attività di cui all'Allegato 2</p> <p>96.01.00 <u>Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</u> 96.01.10 <u>Attività delle lavanderie industriali</u> 96.01.20 <u>Altre lavanderie, tintorie</u></p>

<p>96.01.20 <a href="#">Altre lavanderie, tintorie</a>  96.03.00 <a href="#">Servizi di pompe funebri e attività connesse</a></p>	<p>96.03.00 <a href="#">Servizi di pompe funebri e attività connesse</a></p>
<p>Art. 2 punto 1) svolgimento <a href="#">Attività produttive, industriali e commerciali</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 3.</b>  ↓</li> </ul> <p>Fra queste ricordiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ATECO 43.2:</b> installazione impianti elettrici, idraulici (<b>Elettricisti, Idraulici</b>)</li> <li>- <b>ATECO 45.2:</b> manutenzione e riparazione di autoveicoli (<b>Meccatronici, Gommisti, Carrozzeri</b>)</li> <li>- <b>ATECO 49:</b> trasporto terrestre (<b>Autotrasportatori</b>)</li> <li>- <b>ATECO 81.2:</b> attività di pulizia e disinfestazione (<b>Imprese di pulizia e disinfestazione</b>)</li> <li>- <b>ATECO 81.3:</b> cura e manutenzione del paesaggio (<b>Giardinieri</b>)</li> </ul>	<p>Art. 1 punto 1.4) <a href="#">Altre attività economiche</a></p> <p>Si applicano le disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020 (art. 2 punto 1) e quindi <b>si possono esercitare le attività contenute all'interno dell'Allegato 3</b>  ↓</p> <p>Fra queste ricordiamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ATECO 43.2:</b> installazione impianti elettrici, idraulici (<b>Elettricisti, Idraulici</b>)</li> <li>- <b>ATECO 45.2:</b> manutenzione e riparazione di autoveicoli (<b>Meccatronici, Gommisti, Carrozzeri</b>)</li> <li>- <b>ATECO 49:</b> trasporto terrestre (<b>Autotrasportatori</b>)</li> <li>- <b>ATECO 81.2:</b> attività di pulizia e disinfestazione (<b>Imprese di pulizia e disinfestazione</b>)</li> <li>- <b>ATECO 81.3:</b> cura e manutenzione del paesaggio (<b>Giardinieri</b>)</li> </ul> <p><b>Le attività di cui ai codici Ateco</b>  <b>95.11.00</b> (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche),  <b>95.12.01</b> (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari),  <b>95.12.09</b> (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni)  <b>95.22.01</b> (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa)  restano <b>sospese</b> ad <b>eccezione</b> degli:</p>

- interventi strumentali all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
- interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,
- interventi urgenti per le abitazioni;

Art. 2 punto 3) svolgimento [Attività produttive, industriali funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dell'emergenza](#) ⇒

- Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 3.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Art. 2 punto 12) [accesso ai locali aziendali di attività produttive sospese](#) ⇒

- Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di

Si applicano le disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020 (art. 2 punto 3) svolgimento [Attività produttive, industriali funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dell'emergenza](#)

- Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'Allegato 3.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

Si applicano le disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020 (art. 2 punto 12) [accesso ai locali aziendali di attività produttive sospese](#)

- Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività

<p>manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.</p> <p>- E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione di beni e forniture.</p>	<p>conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione.</p> <p>- E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione di beni e forniture.</p>
<p>Art. 8 punto 1) <a href="#">Disposizioni finali</a></p> <p>Le disposizioni del DPCM producono effetto dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.</p>	<p>Art. 2 punto 1) <a href="#">Disposizioni finali</a></p> <p>Le disposizioni dell' Ordinanza producono effetto dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020.</p>